



*Approvazione del modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria per l'emersione ed il rientro di capitali detenuti all'estero e per l'emersione nazionale.*

## **IL DIRETTORE**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

## **DISPONE**

### **1. Approvazione del modello**

- 1.1. È approvato, unitamente alle relative istruzioni, il modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 2014, n. 186.
- 1.2. Il modello di cui al punto 1.1. denominato "*Richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria*" è composto dal frontespizio, contenente l'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dalla sezione dei dati identificativi del soggetto richiedente, dai quadri per l'indicazione dei soggetti collegati, dei dati rilevanti per la determinazione degli investimenti e le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero e dei maggiori imponibili ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, Irap, Iva, ritenute e dei contributi previdenziali.

### **2. Utilizzo del modello**

- 2.1. Il modello deve essere utilizzato dall'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione previsti dall'articolo 4, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto

1990, n. 227, che intende avvalersi della procedura di emersione internazionale prevista dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 186 del 2014, e dal contribuente non destinatario degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale, o che essendone obbligato vi abbia adempiuto correttamente, che intende avvalersi della procedura di emersione nazionale prevista dall'articolo 1, comma 2, della medesima legge n. 186 del 2014.

- 2.2. Con riferimento alla procedura di cui all'art. 1, comma 1, della citata legge n. 186 del 2014, i contribuenti per i quali la media delle consistenze delle attività finanziarie detenute all'estero al termine di ciascun periodo d'imposta oggetto della collaborazione volontaria non ecceda il valore di 2 milioni di euro possono chiedere, in luogo della determinazione analitica dei rendimenti, di calcolare gli stessi applicando il metodo forfetario previsto dall'art. 5-*quinquies*, comma 8, del citato decreto legge n. 167 del 1990.

### **3. Reperibilità del modello**

- 3.1. Il modello è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).
- 3.2. Il modello può essere, altresì, prelevato da altri siti internet, a condizione che lo stesso sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato con il presente provvedimento e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del presente provvedimento.
- 3.3. Il modello può essere riprodotto con stampa monocromatica, realizzata in colore nero, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità del modello nel tempo.
- 3.4. È consentita la stampa del modello nel rispetto della conformità grafica a quello approvato e della sequenza dei dati.

### **4. Modalità di presentazione del modello**

- 4.1. Il modello è presentato esclusivamente per via telematica direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline in relazione ai requisiti posseduti per la presentazione delle dichiarazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ovvero tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-*bis* e 3 dell'articolo 3 del medesimo decreto.
- 4.2. La trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello è effettuata utilizzando il prodotto informatico denominato "*Richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria*", reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate nel sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

- 4.3. È fatto comunque obbligo, ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di rilasciare al soggetto interessato un esemplare cartaceo del modello predisposto informaticamente, nonché copia della attestazione dell'avvenuto ricevimento dell'istanza da parte dell'Agenzia delle entrate, di cui al successivo punto 6. Il modello, debitamente sottoscritto dal soggetto incaricato della trasmissione telematica e dall'interessato, deve essere conservato a cura di quest'ultimo.
- 4.4. È consentita l'integrazione dell'istanza, entro il termine di trenta giorni dalla sua presentazione, per rettificare quella originaria, ferma restando l'efficacia della stessa, barrando la casella "Istanza integrativa". L'integrazione dell'istanza originaria è ammessa fino alla scadenza del termine per la presentazione della documentazione disciplinato al successivo punto 7.4.

## **5. Termine di presentazione del modello**

- 5.1. Il modello contenente la richiesta di accesso deve essere presentato all'Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2015.
- 5.2. L'istanza si considera presentata nel momento in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle entrate. La prova della presentazione è costituita dalla comunicazione della stessa Agenzia attestante l'avvenuta ricezione.

## **6. Ricevuta di presentazione del modello**

- 6.1. L'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta trasmissione della richiesta mediante una ricevuta contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet (Fisconline), generati secondo le modalità descritte ai paragrafi 2 e 3 dell'allegato tecnico al decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni.
- 6.2. Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all'Agenzia delle entrate.
- 6.3. La richiesta si considera non trasmessa e, conseguentemente, la ricevuta di cui al punto 6.1 non è rilasciata, qualora il file che la contiene sia scartato per uno dei seguenti motivi:
- mancato riconoscimento del codice di autenticazione o del codice di riscontro di cui ai citati allegati tecnici del decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni;
  - codice di autenticazione o codice di riscontro duplicato, a fronte dell'invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte;

- file non elaborabile, in quanto non verificato utilizzando il software di cui al punto 4.2;
  - mancata selezione della casella “Istanza integrativa”, nel caso in cui risulti già presentata una richiesta valida per il codice fiscale del soggetto indicato nel frontespizio;
  - selezione della casella “Istanza integrativa”, nel caso in cui non risulti già presentata una richiesta valida per il codice fiscale del soggetto indicato nel frontespizio;
  - mancato riconoscimento dei soggetti che effettuano la trasmissione telematica indicati al punto 4.1.
- 6.4. Le circostanze elencate al punto precedente sono comunicate, sempre per via telematica, al soggetto che ha effettuato la trasmissione del file, il quale è tenuto a riproporne la corretta trasmissione entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.
- 6.5. Nella ricevuta di cui al punto 6.1 viene altresì riportato l’indirizzo di posta elettronica certificata delle Direzioni regionali e delle Direzioni provinciali per le province autonome di Trento e Bolzano a cui, tenuto conto delle previsioni di cui al punto 7.3, dovrà essere inviata la documentazione di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 186 del 2014 e la relazione di accompagnamento di cui al successivo punto 7.

## **7. Documentazione a corredo del modello e modalità di presentazione**

- 7.1. Ai sensi dell’art. 5-*quater*, lett. a), del decreto-legge n. 167 del 1990 e dell’art. 1, comma 3, lett. a), della legge n. 186 del 2014, la richiesta di accesso presentata secondo le modalità di cui al punto 4, è corredata da una relazione di accompagnamento, da trasmettere con le modalità descritte nell’allegato n. 3, idonea a rappresentare analiticamente per ciascuna annualità d’imposta oggetto della procedura:
- l’ammontare degli investimenti e delle attività di natura finanziaria costituite o detenute all’estero, anche indirettamente o per interposta persona;
  - la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo;
  - la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell’imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali, dell’imposta sul valore aggiunto e delle ritenute ancorché non connessi con le attività costituite o detenute all’estero.

Nella relazione devono essere fornite adeguate informazioni in ordine ai soggetti che presentano un collegamento in relazione alle attività estere oggetto della procedura. Contestualmente è trasmessa tutta la documentazione, a supporto di quanto riportato nella relazione sopracitata, utile alla ricostruzione degli investimenti e delle attività finanziarie detenute all'estero nonché alla determinazione dei maggiori imponibili. Nell'allegato n. 4 è fornito uno schema per la redazione della relazione di accompagnamento e la predisposizione della relativa documentazione.

- 7.2. La documentazione e la relazione di accompagnamento sono trasmesse esclusivamente mediante posta elettronica certificata alla casella indicata nella ricevuta di cui al punto 6.1, secondo le modalità di cui al citato allegato n. 3.
- 7.3. Le caselle di posta elettronica certificata possono essere altresì individuate nell'elenco riportato nell'allegato n. 3 sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'interessato, individuato ai sensi dell'art. 58 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all'anno d'imposta più recente indicato nella richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria.
- 7.4. La trasmissione della documentazione di cui sopra deve avvenire entro 30 giorni dalla data di presentazione della prima o unica istanza, comunque non oltre il 30 settembre 2015. Nella sola ipotesi d'istanza presentata dal 26 settembre 2015, la presentazione della documentazione può avvenire nei cinque giorni successivi, per effetto dei tempi tecnici per il rilascio della ricevuta.

## **8. Modalità di pagamento**

- 8.1. Il versamento delle somme dovute è effettuato con le modalità previste dall'art. 17 e dall'art. 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

\*\*\*\*\*

### *Motivazioni*

Il presente provvedimento è emanato in attuazione dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2014, n. 186, con il quale è stata introdotta la procedura di collaborazione volontaria in materia fiscale.

Attraverso tale istituto i soggetti che detengono illecitamente patrimoni all'estero possono regolarizzare la propria posizione denunciando spontaneamente all'amministrazione finanziaria la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, commessa fino al 30 settembre 2014.

Possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria anche i contribuenti non destinatari degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale, ovvero i contribuenti destinatari dei suddetti obblighi che vi abbiano adempiuto correttamente, per regolarizzare le violazioni degli obblighi dichiarativi commesse in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta.

La procedura di autodenuncia prevede il pagamento integrale di tutte le imposte evase unitamente alle sanzioni ad esse collegate e alle sanzioni relative alle eventuali violazioni degli obblighi sul monitoraggio fiscale, come determinate dall'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 186 del 2014, ed è condizionata dalla:

- spontanea, consapevole e autonoma istanza del richiedente all'ammissione alla procedura;
- completezza di tutti i fatti e di tutti i documenti, per tutti i periodi d'imposta accertabili, relativamente alla violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale e degli obblighi dichiarativi ai fini delle imposte dirette e dell'Iva, e di quelli previsti a carico dei sostituti d'imposta;
- veridicità e tempestività dei documenti e delle dichiarazioni rese dai soggetti interessati.

Il provvedimento approva il modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 186 del 2014, le modalità di presentazione della richiesta e della relativa documentazione, in un'ottica di semplificazione degli adempimenti e nel contesto di un rinnovato rapporto di fiducia nei confronti dei contribuenti.

Il provvedimento si compone di n. 4 allegati:

- 1) modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria;
- 2) istruzioni per la compilazione del modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria;
- 3) specifiche tecniche per l'invio della relazione di accompagnamento e della documentazione tramite posta elettronica certificata ed elenco degli indirizzi PEC degli uffici competenti alla ricezione;
- 4) *format* per la redazione della relazione di accompagnamento e per la predisposizione della documentazione ai sensi dell'art. 5-quater, lett. a), del d.l. n. 167 del 1990.

*Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate*

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1, art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

*Disciplina normativa di riferimento*

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: testo unico delle imposte sui redditi;

Decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni; disciplina in tema di monitoraggio fiscale;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni: istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive e istituzione di una addizionale regionale;

Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218: disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale;

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462: disposizioni ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento;

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni: disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;

Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni: Istituzione di un'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74: disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

Legge 27 luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: codice in materia di protezione dei dati personali;

Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78: misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Legge 15 dicembre 2014, n. 186: disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio;

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 30 gennaio 2015

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Rossella Orlandi

## **RICHIESTA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA**

(Art. 1, commi 1 e 2, legge 15 dicembre 2014, n. 186)

**Informativa  
sul trattamento  
dei dati personali  
ai sensi dell'art. 13  
del decreto legislativo  
n. 196 del 2003**

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino. Infatti, il d.lgs. n.196 del 30 giugno 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

**Finalità  
del trattamento**

I dati da Lei forniti con questo modello verranno trattati esclusivamente dall'Agenzia delle Entrate per le finalità previste dalla procedura di collaborazione volontaria di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della legge n. 186 del 2014.

**Conferimento dei dati**

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di collaborazione volontaria.  
L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o penali.

**Modalità  
del trattamento**

I dati acquisiti attraverso questo modello verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.  
Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate.

**Titolare  
del trattamento**

L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

**Responsabili  
del trattamento**

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria.  
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco dei responsabili.  
Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

**Diritti dell'interessato**

Presso il titolare o i responsabili del trattamento, l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.  
Tali diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta a:  
Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma.

**Consenso**

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali.  
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto il trattamento è previsto dalla legge.

**La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.**



**QUADRO VD**

**SEZIONE I  
SOGGETTI  
COLLEGATI**

VD1	Codice fiscale 1	Codice fiscale 2
VD2		
VD3		
VD4		

**SEZIONE II  
ATTIVITÀ ESTERE**

		Black List	Black list con accordo per scambio d'informazioni	Non black List
VD5	2004	1	2	3
VD6	2005			
VD7	2006			
VD8	2007			
VD9	2008			
VD10	2009			
VD11	2010			
VD12	2011			
VD13	2012			
VD14	2013			

**SEZIONE III  
NUOVI  
INVESTIMENTI  
ALL'ESTERO**

	2004	2005	2006	2007
VD15	1	2	3	4
	2008	2009	2010	2011
	5	6	7	8
	2012	2013		
	9	10		

**SEZIONE IV  
ATTIVITÀ ESTERE  
ALLA DATA  
DI EMERSIONE**

VD16	TOTALE ATTIVITÀ ESTERE alla data di emersione (art. 5-quinquies, comma 4)		Attività in Paese extra UE che si rimpatriano in IT - UE - SEE (lett. a)		di cui in Italia		Attività detenute all'estero (lett. c)	
	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
	Codice Stato estero	Quota percentuale	Codice Stato estero	Quota percentuale	Codice Stato estero	Quota percentuale	Codice Stato estero	Quota percentuale
	5	6	7	8	9	10	11	12
	Attività già rimpatriate (lett. b)		di cui in Italia					
	13	,00	14	,00				

**SEZIONE V  
MAGGIORI  
IMPONIBILI E  
RITENUTE  
NON OPERATE**

		Ai fini delle IMPOSTE SUI REDDITI	di cui prodotti all'estero	Ai fini IRAP	Ai fini IVA	RITENUTE NON OPERATE	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
VD17	2004	1	2	3	4	5	6
VD18	2005						
VD19	2006						
VD20	2007						
VD21	2008						
VD22	2009						
VD23	2010						
VD24	2011						
VD25	2012						
VD26	2013						

SEGUE		Ai fini delle IMPOSTE SOSTITUTIVE	di cui prodotti all'estero
VD17	2004	7	8
VD18	2005		
VD19	2006		
VD20	2007		
VD21	2008		
VD22	2009		
VD23	2010		
VD24	2011		
VD25	2012		
VD26	2013		

# ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO PER LA RICHIESTA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA

Articolo 1, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 2014, n. 186

## A cosa serve il modello

L'art. 1 della legge 15 dicembre 2014, n. 186 ha introdotto la disciplina della collaborazione volontaria (cd. *voluntary disclosure*) in materia fiscale.

In particolare, con il comma 1 viene modificato il decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, relativo al monitoraggio fiscale, introducendo gli articoli da 5-quater a 5-septies, al fine di favorire l'emersione ed il rientro di capitali illecitamente detenuti all'estero.

Le disposizioni introdotte prevedono che i soggetti che detengono attività e beni all'estero ed hanno omesso di rilevarli ai fini del monitoraggio fiscale, potranno definire la propria posizione mediante specifiche attività di collaborazione volontaria con l'amministrazione.

Con il successivo comma 2 è inoltre estesa la procedura di collaborazione volontaria ai contribuenti non destinatari degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale o che, essendone obbligati, vi hanno adempiuto correttamente per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta.

I contribuenti che intendono avvalersi delle procedure di collaborazione volontaria per regolarizzare le violazioni commesse fino al 30 settembre 2014, devono utilizzare il presente modello, da presentare all'Agenzia delle Entrate.



**ATTENZIONE** - Il nuovo art. 5-septies del citato decreto legge 28 giugno 1990, n. 167 prevede che, ai fini della presente procedura, l'esibizione o la trasmissione di atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero la comunicazione di dati e notizie non rispondenti al vero è punita con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

## Chi lo utilizza

La richiesta può essere presentata da:

- l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione, di cui all'art. 4, comma 1 del decreto legge n. 167 del 1990, per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, per la definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni di tali obblighi e per la definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio per violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, nonché per le eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta;
- i contribuenti non destinatari degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale o che, essendone obbligati, vi hanno adempiuto correttamente, per la definizione delle violazioni connesse agli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta.

## Termini e modalità di presentazione

La richiesta dev'essere presentata all'Agenzia delle Entrate mediante trasmissione, esclusivamente in via telematica, entro il 30 settembre 2015.

È precluso l'accesso alla procedura di collaborazione "se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione... abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria".

La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze prospettate sia stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato.

La trasmissione può essere effettuata direttamente dai soggetti abilitati dall'Agenzia delle Entrate, tramite i canali Entratel o Fisconline, o tramite un intermediario abilitato di cui al DPR 22 luglio 1998, n. 322.

Qualora il soggetto interessato provveda alla presentazione telematica direttamente, dovrà conservare la richiesta di accesso alla procedura avendo cura di stamparla su modello cartaceo conforme a quello approvato e di sottoscriverla, oltre che, eventualmente, farla firmare al professionista nell'apposito riquadro **"dati del professionista"**.

In caso di presentazione della comunicazione per il tramite di un intermediario abilitato, a tale soggetto va presentata la comunicazione originale sottoscritta dal soggetto interessato ed eventualmente dal professionista; lo stesso contribuente conserverà poi l'originale della comunicazione che gli verrà restituito dall'intermediario dopo la presentazione in via telematica e nella quale l'intermediario stesso avrà compilato il riquadro relativo all'assunzione dell'impegno alla presentazione in via telematica. L'intermediario è tenuto a consegnare al contribuente una copia della richiesta trasmessa e della ricevuta dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta presentazione.

La richiesta si considera presentata il giorno in cui l'Agenzia delle Entrate riceve i dati. La prova della presentazione è data dalla comunicazione con cui l'Amministrazione attesta di averla ricevuta.



**ATTENZIONE** - I **"documenti"** e le **"informazioni"** di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 2014, n. 186 sono trasmessi all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella ricevuta telematica relativa alla presentazione dell'istanza, entro trenta giorni da tale presentazione. Nel caso in cui la richiesta di accesso sia trasmessa dopo il 26 settembre, i **"documenti"** e le **"informazioni"** potranno essere inviati, tramite posta elettronica certificata, nei cinque giorni successivi.

#### Reperibilità del modello

Il presente modello e le relative istruzioni sono resi gratuitamente disponibili in formato elettronico sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it). In alternativa, può essere utilizzato il modello disponibile su altri siti Internet, purché coincida in struttura e sequenza con quello approvato.

#### Come si compila

Nel riquadro **EMERSIONE** dev'essere indicata la tipologia di procedura di collaborazione volontaria alla quale si vuole accedere.

In particolare:

- casella **"Internazionale (comma 1)"**: gli autori della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legge n. 167 del 1990, barrando la casella, dichiarano di voler attivare la procedura di collaborazione volontaria internazionale per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, per la definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni di tali obblighi e per la definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio, per le violazioni, ancorché non connesse con le attività costituite o detenute all'estero, in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, nonché per le eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta;
- casella **"Nazionale (comma 2)"**: i contribuenti non destinatari degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale o che, essendone obbligati, vi abbiano adempiuto correttamente, barrando la casella, dichiarano di voler attivare la procedura di collaborazione volontaria nazionale per la definizione delle violazioni connesse agli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta.

Nel caso in cui si intenda attivare la procedura di collaborazione volontaria internazionale e siano state commesse anche violazioni non connesse con le attività costituite e detenute all'estero si dovrà barrare la sola casella **"Internazionale (comma 1)"**, tenuto conto che l'attivazione della relativa procedura presuppone, per le annualità di cui all'art. 5-quater, comma 1 lettera a), del decreto legge n. 167 del 1990, anche la definizione delle violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive, di imposta sul valore aggiunto e relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, non connesse con le attività costituite o detenute all'estero.

#### Correzione ed integrazione della richiesta

La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.

Nell'ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare o integrare una richiesta già presentata deve, entro il termine previsto per l'invio tramite posta elettronica certificata dei **"documenti"** e delle **"informazioni"** di cui all'art. 1 della legge n. 186 del 2014 compilare una nuova richiesta, completa di tutte le sue parti, barrando la casella **"Istanza integrativa"**.

Per poter presentare un'istanza integrativa è necessario che sia stata validamente presentata la richiesta originaria. Per quanto riguarda quest'ultima, si ricorda che sono considerate valide solo quelle presentate entro il termine di scadenza del 30 settembre 2015. In caso di richiesta trasmessa dopo il 26 settembre, l'invio dell'istanza integrativa può avvenire nei cinque giorni successivi.

**Dati del contribuente**

Il richiedente deve indicare, oltre al proprio codice fiscale, i seguenti dati:

- se **persona fisica**, il cognome, il nome, il sesso, la data di nascita, il Comune di nascita e la sigla della Provincia. In caso di nascita all'estero, nello spazio riservato all'indicazione del Comune va riportato solo lo Stato estero di nascita;
- se **soggetto diverso dalle persone fisiche**, la denominazione o la ragione sociale che risulta dall'atto costitutivo. La denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni, a eccezione della natura giuridica che deve essere indicata in forma contratta.

**Dati del rappresentante**

Il riquadro deve essere compilato solo nel caso in cui chi firma la richiesta non è il richiedente, ma un suo rappresentante.

In questo caso è necessario indicare il codice fiscale della persona fisica che firma la richiesta, il "**Codice carica**" corrispondente e i dati anagrafici richiesti.

Tale codice è desumibile dalla tabella generale dei codici di carica di seguito riportata.

La seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica da presentare all'Agenzia delle Entrate ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello.

Pertanto, il soggetto che compila l'istanza avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla carica rivestita.

**TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA**

1	Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
2	Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito ovvero amministratore di sostegno per le persone con limitata capacità di agire
3	Curatore fallimentare
4	Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
5	Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati
6	Rappresentante fiscale di soggetto non residente
7	Erede
8	Liquidatore (liquidazione volontaria)
9	Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi e/o dell'IRAP, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
10	Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993
11	Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
12	Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
13	Amministratore di condominio
14	Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
15	Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione

Dovrà, inoltre, essere indicato il cognome, il nome, il sesso, la data di nascita, il Comune di nascita e la sigla della Provincia. In caso di nascita all'estero, nello spazio riservato all'indicazione del Comune va riportato solo lo Stato estero di nascita.

Se la richiesta è presentata da una società per conto del richiedente, va compilato anche il campo "**Codice fiscale società**" e va indicato sia il codice carica corrispondente al rapporto tra la società che presenta la richiesta e il dichiarante, sia il codice fiscale del rappresentante.

**Dati del professionista**

In questo riquadro devono essere indicati il codice fiscale del professionista, il cognome, il nome, il sesso, la data di nascita, il Comune di nascita e la sigla della Provincia. In caso di nascita all'estero, nello spazio riservato all'indicazione del Comune va riportato solo lo Stato estero di nascita.

In caso di società, dev'essere indicato il codice fiscale di quest'ultima e la denominazione o ragione sociale.

Per la predisposizione della presente richiesta e l'effettuazione degli adempimenti previsti per il perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria, i soggetti interessati possono avvalersi

della consulenza di un professionista e optare, barrando la casella “**invio comunicazioni al professionista**”, per la ricezione di eventuali comunicazioni presso il domicilio del professionista stesso. Il professionista che accetta di ricevere le eventuali comunicazioni relative alla presente procedura deve apporre la propria firma.

**Recapiti** Il richiedente, o il rappresentante, deve indicare i recapiti telefonici, di fax e di posta elettronica presso i quali desidera essere contattato o ricevere comunicazioni.  
Se barrata la casella “**invio comunicazioni al professionista**”, indicare i recapiti del professionista al quale si intende far ricevere eventuali comunicazioni.

**Opzioni** **Istanza per l'applicazione della misura percentuale del 5 per cento e determinazione della relativa imposta**  
Barrando l'apposita casella presente in questo riquadro si chiede di calcolare i rendimenti delle attività finanziarie detenute all'estero con le modalità di cui al comma 8 dell'art. 5-quinquies, del decreto legge 167 del 1990.  
Tale opzione può essere esercitata solo nel caso in cui la media delle consistenze delle attività finanziarie, al termine di ciascun periodo d'imposta oggetto della collaborazione volontaria, non ecceda il valore di 2 milioni di euro.  
In particolare, esercitando tale opzione i rendimenti vengono determinati applicando la misura percentuale del 5 per cento al valore complessivo della consistenza di tali attività alla fine di ciascun anno e l'imposta da versare viene calcolata applicando l'aliquota del 27 per cento.  
Gli importi così determinati sono inclusi tra quelli indicati nella **colonna 7** e nella **colonna 8** dei **rigli da VD17 a VD 26**.

**Firma dell'istanza** Questo riquadro, riservato alla firma, contiene l'indicazione:  
1. delle sezioni che sono state compilate;  
2. dei moduli di cui è composta la richiesta di accesso alla procedura.  
Il modello deve essere sottoscritto dal richiedente o dal suo rappresentante.

**Impegno alla presentazione telematica** Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'intermediario che presenta la richiesta di accesso alla procedura.  
L'intermediario deve:  
• indicare il proprio codice fiscale;  
• indicare, se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;  
• inserire la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a presentare l'istanza;  
• apporre la firma.

**SEZIONE I**  
**Soggetti collegati** Anche al fine di consentire, per ciascun periodo d'imposta, la ripartizione ai sensi del comma 9 dell'art. 5-quinquies del decreto legge n. 167 del 1990 delle disponibilità delle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione tra tutti coloro che ne avevano la disponibilità, nei **rigli da VD1 a VD4** devono essere indicati i codici fiscali dei soggetti che presentano un collegamento con l'attività o gli importi, in relazione ai quali ci si intende avvalere della procedura di collaborazione volontaria.  
I codici fiscali dei soggetti collegati devono essere indicati:  
• in **colonna 1**, qualora il collegamento sia riferibile ad attività finanziarie o patrimoniali estere oggetto di emersione;  
• in **colonna 2**, qualora il collegamento, ancorché non riferibile ad attività estere, sia riconducibile agli importi che formano oggetto di emersione.  
In questa sezione andranno indicati i codici fiscali dei soggetti rilevabili tra “*i documenti e le informazioni*” che devono essere fornite tramite posta elettronica certificata; si fa riferimento, ad esempio, a soggetti cointestatori di conti correnti o collegati in ragione dell'origine della provvista.

**Esempio 1**

Attività finanziaria cointestata tra **A** e **B**.

**A** presenta richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria per una violazione commessa in relazione a tale attività finanziaria.

**A** deve indicare nella presente sezione, in **colonna 1**, il codice fiscale di **B**.

**Esempio 2**

Attività finanziaria estera acquistata da **A** in tutto od in parte coi proventi derivanti da redditi non dichiarati dalla società italiana **X** di cui è socio.

**A** deve indicare nella presente sezione, in **colonna 2**, il codice fiscale della società **X**.

Nel caso in cui lo spazio disponibile nel modello non sia sufficiente per indicare i dati da inserire, occorrerà riempire altri moduli (cfr. successivo paragrafo “**Modelli aggiuntivi**” delle presenti istruzioni).

## SEZIONE II

### Attività estere

Nella sezione II deve essere indicata la consistenza del patrimonio detenuto all'estero in violazione della disciplina sul monitoraggio fiscale relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1 del decreto legge n. 167 del 1990, tenendo conto anche del raddoppio dei termini previsto dall'art. 12, comma 2-ter del decreto legge n. 78 del 2009.

In particolare, nei **rigli da VD5 a VD14**, in relazione a ciascun periodo di imposta, indicare l'importo complessivo detenuto all'estero in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale.

Ai fini dell'individuazione del valore delle attività estere da dichiarare in tali rigli, si rinvia ai criteri individuati nelle istruzioni per la compilazione del quadro RW di UNICO relative a ciascun periodo di imposta interessato, tenendo conto della previsione di cui al comma 9 dell'art. 5-quinquies del decreto legge n. 167 del 1990.

Gli importi così determinati dovranno essere ripartiti tra le tre colonne in relazione al luogo di detenzione. In particolare, indicare:

- in **colonna 1** “*black list*”, il valore complessivo delle attività rilevanti ai fini del monitoraggio fiscale detenute in Stati o Territori individuati tra quelli con regime fiscale privilegiato di cui ai decreti del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001;
- in **colonna 2** “*black list con accordo per scambio d'informazioni*”, il valore complessivo delle attività rilevanti ai fini del monitoraggio fiscale detenute in Stati o Territori individuati tra quelli con regime fiscale privilegiato ma che, alla data di presentazione dell'istanza, abbiano stipulato con l'Italia accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell'art. 26 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall'OCSE;
- in **colonna 3** “*non black list*”, il valore complessivo delle attività rilevanti ai fini del monitoraggio fiscale detenute in Stati o Territori non riconducibili a nessuna delle due precedenti casistiche.

## SEZIONE III

### Nuovi investimenti all'estero

Al **rigo VD15** indicare l'ammontare complessivo di tutti gli eventuali apporti di capitale che, per ogni periodo di imposta, hanno interessato le singole attività detenute all'estero oggetto della collaborazione volontaria. Se le operazioni sono state effettuate in valuta estera, il controvalore in euro degli importi da indicare è determinato, per ciascun anno, sulla base dei valori di cambio da utilizzare ai fini della compilazione del Quadro RW di UNICO, riportati nei relativi provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Per apporto di capitale si intende qualsiasi somma o valore impiegato per l'acquisto o l'incremento dell'attività estera, diverso dai frutti della stessa. Si fa riferimento, ad esempio, ad ogni versamento di contanti, ogni bonifico in entrata ovvero ogni trasferimento di valori mobiliari a favore di un conto corrente intestato al contribuente ovvero ad un soggetto interposto.

## SEZIONE IV

### Attività estere alla data di emersione

Al **rigo VD16 colonna 1**, indicare il valore complessivo delle consistenze oggetto della procedura di emersione (investimenti e attività estere di natura finanziaria) ancora detenute all'estero alla data di presentazione della richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria.

Il valore di tali consistenze estere è quello determinato alla data di presentazione dell'istanza secondo le regole previste per la compilazione del Quadro RW del Modello Unico 2014.

Per gli importi in valuta estera occorre indicare il controvalore in euro utilizzando il valore del tasso di cambio indicato nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, emanato ai fini dell'individuazione dei cambi medi mensili agli effetti delle norme contenute nei titoli I e II del Tuir.

Nelle **colonne 2, 4 e 13**, indicare la parte degli investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria oggetto della procedura di emersione in relazione alle quali sussistono i requisiti di cui al comma 4 dell'art. 5-quinquies.

In particolare, indicare:

- in **colonna 2**, il valore delle attività di cui alla **colonna 1**, che, presentando la richiesta, sono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia;
- in **colonna 3**, la parte dell'importo indicato nella **colonna 2** che fa riferimento alle attività che sono trasferite in Italia;
- in **colonna 4**, il valore delle attività di cui alla **colonna 1**, oggetto della procedura di regolarizzazione, in relazione alle quali, fermo restando l'obbligo di eseguire gli adempimenti previsti ai fini della presente procedura, venga rilasciata, all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute, l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria; il dichiarante allega, altresì, copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, al messaggio di posta elettronica certificata con cui si forniscono, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 186 del 2014, i “*documenti e le informazioni*”;
- in **colonna 13**, il valore delle attività oggetto della procedura di regolarizzazione che, alla data di presentazione della richiesta, erano già detenute in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o in

Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia;

- in **colonna 14**, la parte dell'importo indicato nella **colonna 13** che fa riferimento alle attività che erano già detenute in Italia.

La somma dei valori di cui alle **colonne 2 e 4** può non coincidere col valore indicato in **colonna 1**.

Nelle **colonne 5, 7, 9 e 11 e 6, 8, 10 e 12**, indicare rispettivamente:

- il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella "Elenco Paesi e Territori esteri" posta in APPENDICE ai modelli UNICO 2014;
- la quota di ripartizione (in percentuale) dell'investimento indicato in **colonna 1**.

Nel caso in cui lo spazio disponibile nel modello non sia sufficiente per indicare i dati da inserire, occorrerà riempire altri moduli (cfr. successivo paragrafo "**Modelli aggiuntivi**" delle presenti istruzioni).

## SEZIONE V

Maggiori imponibili e ritenute non operate

In questa sezione i soggetti che intendono accedere alla procedura di collaborazione volontaria internazionale o a quella di collaborazione nazionale devono indicare, per ciascun periodo di imposta oggetto della procedura di collaborazione stessa, i maggiori imponibili ai fini delle imposte sui redditi, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto, le maggiori ritenute e i maggiori contributi previdenziali.

La presente sezione deve essere compilata facendo riferimento alla normativa vigente in materia di determinazione delle diverse imposte e dei contributi previdenziali in precedenza richiamate.

In relazione a tali informazioni, l'art. 1 della legge n. 186 del 2014 prevede che siano forniti "*i relativi documenti e le informazioni per la determinazione*".

In particolare, nei **rigli da VD17 a VD26**, il contribuente deve indicare:

- in **colonna 1**, i maggiori redditi assoggettabili ad IRPEF o IRES;
- in **colonna 2**, rispetto ai maggiori redditi assoggettabili ad IRPEF o ad IRES indicati in **colonna 1** per il medesimo periodo di imposta, la parte prodotta all'estero;
- in **colonna 3**, il maggior valore della base imponibile rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;
- in **colonna 4**, l'ammontare del maggior imponibile ai fini IVA;
- in **colonna 5**, l'ammontare delle maggiori ritenute a titolo d'acconto o d'imposta che avrebbero dovuto essere indicate nel Modello 770 semplificato o in quello ordinario;
- in **colonna 6**, i maggiori contributi previdenziali di cui all'art. 5-quater, comma 1 lettera a, del decreto legge n. 167 del 1990 e all'art. 1, comma 2, della legge n. 186 del 2014;
- in **colonna 7**, i maggiori redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell'IRPEF o dell'IRES. Indicare in tale colonna i rendimenti delle attività detenute all'estero eventualmente determinati con le modalità di cui al comma 8 dell'art. 5-quinquies, del decreto legge 167 del 1990;
- in **colonna 8**, rispetto ai maggiori redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell'IRPEF o dell'IRES indicati in **colonna 7** per il medesimo periodo di imposta, la parte prodotta all'estero.

## Modelli aggiuntivi

Qualora lo spazio disponibile nel modello non sia sufficiente per indicare i dati da inserire, occorrerà riempire altri moduli, numerandoli progressivamente nella casella posta in alto a destra, indicando sempre il codice fiscale nell'apposito spazio.

Il numero complessivo dei modelli compilati per ciascun contribuente va riportato nella casella "**N. moduli**" presente nel riquadro **FIRMA DELL'ISTANZA**.

**Specifiche tecniche per l'invio della relazione di accompagnamento e della documentazione tramite posta elettronica certificata ed elenco degli indirizzi PEC degli uffici competenti alla ricezione**

La documentazione e la relazione di accompagnamento sono trasmesse esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo generato automaticamente nella ricevuta, di cui al punto 6.1 del provvedimento, con cui l'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta trasmissione della richiesta.

La e-mail di trasmissione della relazione di accompagnamento e della documentazione dovrà necessariamente contenere nell'oggetto, separati da uno spazio, il codice fiscale del soggetto richiedente, il protocollo telematico della ricevuta di trasmissione dell'istanza e, nel caso di invio multiplo, il numero progressivo dell'invio rispetto al numero totale delle e-mail da inviare (ad esempio 2 di 4).

Il messaggio di posta elettronica dovrà esclusivamente contenere n. 2 allegati e, nel testo, non dovrà riportare elementi utili ai fini dell'istruttoria che invece dovranno trovare collocazione nella relazione.

Il primo allegato, in formato **“.zip”**, dovrà contenere la relazione di accompagnamento nonché la relativa documentazione richiamata al punto 7.1 del provvedimento. Tutti i documenti allegati alla relazione di accompagnamento dovranno essere forniti nel formato digitale **“.pdf”**.

Il secondo allegato, in formato **“.xml”** sarà costituito dal file denominato **“Segnatura.xml”**, generato dal pacchetto di compilazione nel momento in cui è completato l'inserimento dei dati dell'istanza e automaticamente salvato su una specifica sottocartella, dedicata alla compilazione delle istanze di collaborazione volontaria, identificata dal codice fiscale del contribuente. Tale file, la cui denominazione non deve essere modificata, rimane a disposizione dell'intermediario che effettua l'invio della documentazione. Per agevolare l'intermediario nella ricerca del file sul proprio computer, il percorso di ricerca sarà evidenziato nel quadro di riepilogo dell'istanza.

Il messaggio di posta elettronica non potrà superare la dimensione massima di **50 MB**. Qualora la documentazione da trasmettere, anche attraverso l'utilizzo di una bassa risoluzione finalizzata al contenimento delle dimensioni, fosse maggiore dei limiti indicati, si dovrà procedere ad invii multipli di messaggi di posta elettronica. In ogni messaggio, oltre al file formato **“.zip”**, contenente parte della documentazione, dovrà necessariamente essere allegato il file **“.xml”** generato specificamente con riferimento alla singola istanza.

## Elenco degli indirizzi PEC degli uffici competenti alla ricezione

Direzione Regionale	Indirizzo
Abruzzo	<a href="mailto:vd.abruzzo@postacert.agenziaentrate.it">vd.abruzzo@postacert.agenziaentrate.it</a>
Basilicata	<a href="mailto:vd.basilicata@postacert.agenziaentrate.it">vd.basilicata@postacert.agenziaentrate.it</a>
Bolzano	<a href="mailto:vd.bolzano@postacert.agenziaentrate.it">vd.bolzano@postacert.agenziaentrate.it</a>
Calabria	<a href="mailto:vd.calabria@postacert.agenziaentrate.it">vd.calabria@postacert.agenziaentrate.it</a>
Campania	<a href="mailto:vd.campania@postacert.agenziaentrate.it">vd.campania@postacert.agenziaentrate.it</a>
Emilia-Romagna	<a href="mailto:vd.emiliaromagna@postacert.agenziaentrate.it">vd.emiliaromagna@postacert.agenziaentrate.it</a>
Friuli Venezia Giulia	<a href="mailto:vd.friuliveneziagiulia@postacert.agenziaentrate.it">vd.friuliveneziagiulia@postacert.agenziaentrate.it</a>
Lazio	<a href="mailto:vd.lazio@postacert.agenziaentrate.it">vd.lazio@postacert.agenziaentrate.it</a>
Liguria	<a href="mailto:vd.liguria@postacert.agenziaentrate.it">vd.liguria@postacert.agenziaentrate.it</a>
Lombardia	<a href="mailto:vd.lombardia@postacert.agenziaentrate.it">vd.lombardia@postacert.agenziaentrate.it</a>
Marche	<a href="mailto:vd.marche@postacert.agenziaentrate.it">vd.marche@postacert.agenziaentrate.it</a>
Molise	<a href="mailto:vd.molise@postacert.agenziaentrate.it">vd.molise@postacert.agenziaentrate.it</a>
Piemonte	<a href="mailto:vd.piemonte@postacert.agenziaentrate.it">vd.piemonte@postacert.agenziaentrate.it</a>
Puglia	<a href="mailto:vd.puglia@postacert.agenziaentrate.it">vd.puglia@postacert.agenziaentrate.it</a>
Sardegna	<a href="mailto:vd.sardegna@postacert.agenziaentrate.it">vd.sardegna@postacert.agenziaentrate.it</a>
Sicilia	<a href="mailto:vd.sicilia@postacert.agenziaentrate.it">vd.sicilia@postacert.agenziaentrate.it</a>
Toscana	<a href="mailto:vd.toscana@postacert.agenziaentrate.it">vd.toscana@postacert.agenziaentrate.it</a>
Trento	<a href="mailto:vd.trento@postacert.agenziaentrate.it">vd.trento@postacert.agenziaentrate.it</a>
Umbria	<a href="mailto:vd.umbria@postacert.agenziaentrate.it">vd.umbria@postacert.agenziaentrate.it</a>
Valle d'Aosta	<a href="mailto:vd.valledaosta@postacert.agenziaentrate.it">vd.valledaosta@postacert.agenziaentrate.it</a>
Veneto	<a href="mailto:vd.veneto@postacert.agenziaentrate.it">vd.veneto@postacert.agenziaentrate.it</a>

**Format per la redazione della relazione di accompagnamento e per la predisposizione della documentazione ai sensi dell'art. 5-quater, lett. a), del d.l. n. 167 del 1990.**

La relazione di accompagnamento è strutturata nelle seguenti sezioni:

1. “INTRODUZIONE”: in tale sezione il professionista che assiste il richiedente (o il richiedente stesso) fornisce un quadro generale di tutte le violazioni che formano oggetto di emersione, delle modalità con cui le stesse sono state realizzate e dei momenti in cui sono state commesse. In particolare dovranno essere chiariti gli anni interessati dall'emersione ed il tipo di violazioni compiute in ciascun anno.  
Inoltre in premessa va indicato un prospetto di riconciliazione tra la documentazione presentata e quanto riportato nel modello. In caso di integrazione della documentazione sarà necessario un altro prospetto di riconciliazione con evidenza delle integrazioni e dei collegamenti relativi all'ultimo modello presentato;
2. “SOGGETTI COLLEGATI”: in tale sezione vanno fornite informazioni più dettagliate rispetto ai soggetti collegati indicati nella Sezione I del Modello di richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria;
3. “ATTIVITA' ESTERE”: in tale sezione vanno dettagliate le attività estere indicate nella Sezione II del Modello di richiesta, predisponendo una distinta delle stesse. Per facilitare il successivo riferimento ai relativi documenti allegati, ciascuna attività elencata nella distinta sarà identificata con un codice progressivo da A01. Nella medesima sezione si illustrano anche i vari apporti di capitale affluiti verso le medesime attività nel corso degli anni ancora accertabili, già indicati sinteticamente nella Sezione III del Modello e si elencano i relativi documenti allegati;
4. “REDDITI CORRELATI ALLE ATTIVITA' ESTERE”: in tale sezione vanno dettagliati i redditi derivanti dall'utilizzazione a qualsiasi titolo o dalla dismissione delle attività estere oggetto di emersione e si elencano i relativi documenti allegati;
5. “ATTIVITA' ESTERE ALLA DATA DI EMERSIONE”: in tale sezione si forniscono le informazioni necessarie per poter beneficiare della riduzione delle sanzioni per violazione del monitoraggio fiscale ai sensi dell'articolo 5 - quinquies, comma 4 del decreto legge n. 167 del 1990; inoltre vanno dettagliati i valori indicati alla Sezione IV del modello di richiesta ed elencati i documenti allegati;

6. “MAGGIORI IMPONIBILI E RITENUTE NON OPERATE”: in tale sezione va illustrata, per ciascun annualità d’imposta, la composizione dei valori indicati nella sezione V relativi ai maggiori redditi rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, ai maggiori imponibili ai fini IVA, alle eventuali ritenute non operate che formano oggetto di emersione. Nel medesimo paragrafo sono inoltre elencati tutti i documenti di supporto allegati;
7. “EFFETTI DELLE DICHIARAZIONI RISERVATE DI CUI ALL’ARTICOLO 13-bis DEL DL 78/09”: in tale sezione vanno fornite indicazioni di dettaglio rispetto alle dichiarazioni riservate che si intendono far valere e si elencano i documenti allegati.

Il contribuente può in ogni caso aggiungere altri paragrafi per fornire qualsiasi altra informazione che ritenga utile per la trattazione della procedura di collaborazione volontaria.

I paragrafi di cui ai punti 3), 4) e 5), dovranno essere compilati solo nei casi di richiesta di accesso alla procedura internazionale, qualora sussistano attività estere detenute in violazione del monitoraggio fiscale.

Se la documentazione allegata alla relazione è in lingua straniera, va corredata da una traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata.

Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d’Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.

La documentazione straniera eventualmente redatta in sloveno può essere corredata da una traduzione italiana non giurata, se il contribuente, residente nella Regione Friuli Venezia Giulia, appartiene alla minoranza slovena.

Tale format può essere utilizzato, per le parti che risultano compatibili, anche in caso di richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria disciplinata dall’art. 1, comma 2, della legge 15 dicembre 2014, n. 186.